

LA GIUSTIZIA PENALE

Rivista di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

FONDATA NELL'ANNO 1895

da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

MARCELLO DANIELE
Ordinario di diritto processuale penale

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di diritto processuale penale

ENRICO MARZADURI
Ordinario di diritto processuale penale

RENZO ORLANDI
Ordinario di diritto processuale penale

LORENZO DELLI PRISCOLI
Consigliere della Corte di Cassazione, Abilitato ordinario

GIOVANNI ARIOLLI
Consigliere della Corte di Cassazione

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

PAOLO DELL'ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

PAOLO FERRUA
Emerito di diritto processuale penale

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

OLIVIERO MAZZA
Ordinario di diritto processuale penale

ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di diritto processuale penale

FRANCESCO BUFFA
Consigliere della Corte di Cassazione
Giudice del Tribunale contenzioso delle Nazioni Unite

MARCO DE PAOLIS
Procuratore Generale Militare

Direttore
PIETRO NOCITA

COMITATO DI DIREZIONE: MARISTELLA AMISANO, ENRICO MARZADURI, OLIVIERO MAZZA, RENZO ORLANDI.

COMITATO DI REDAZIONE: GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO CALLARI, Professore a contratto Univ. di Pisa; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO, Professore associato diritto processuale penale Univ. di Napoli "Federico II"; DOMENICO FIORDALISI, Magistrato; MARIO GRIFFO, Ricercatore diritto processuale penale "Unisannio" Benevento; ANTONIO GUSTAPANE, Magistrato; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; MARCO PIERDONATI, Professore associato diritto penale Univ. di Teramo; GUIDO TODARO, Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale Univ. di Bologna; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato; CLAUDIA SQUASSONI, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; LUDOVICA TAVASSI, Ricercatore diritto processuale penale Univ. di Milano-Bicocca; ANTONIO VELE, Avvocato.

REDAZIONE: ERCOLE APRILE, Magistrato; VALENTINA GIULIANA BRIGANDÌ, Avvocato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; PIERLUIGI CIPOLLA, Magistrato; FRANCESCA CONSORTE, Professore a contratto Univ. di Bologna; VITTORIO CORASANITI, Magistrato; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; MARCO MARIA MONACO, Magistrato; CARLO MORSELLI, Professore a contratto "Unitelma Sapienza" Roma; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO UGO PALMA, Avvocato; CATERINA PAONESSA, Ricercatore diritto penale Univ. di Firenze; NICOLA PISANI, Professore associato diritto penale Univ. di Teramo; ALESSANDRO ROIATI, Professore associato diritto penale Univ. di Roma "Tor Vergata"; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO SIRLEO, Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI, Ricercatore diritto processuale penale Univ. "Guglielmo Marconi"; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato diritto penale Univ. "LUMSA".

00195 ROMA - Viale Angelico, 38
Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74 - E-mail: giustpen@gmail.com
edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.org

Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi meritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo accademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.

SOMMARIO

NOTE A SENTENZA

PIERDONATI M., *Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti e giudizio di incostituzionalità*, I, 76

DIBATTITI

BUZURA A., *Testimonianza della polizia giudiziaria e consultazione degli atti in aiuto della memoria: prassi eversive del modello codicistico*, III, 172

DELLI PRISCOLI L., *Riunione straordinaria della Corte co-*

stituzionale. Sintesi della relazione svolta dal Presidente della Consulta, I, 92

NUNZIATA M., *Il reato militare di "collusione con estranei per frodare la finanza" (art. 3 l. Nr. 1383/1941): tra bis in idem e tipicità della fattispecie*, II, 188

NECROLOGIO

ROIATI A., *In ricordo del Professor Vincenzo Scordamaglia: insigne maestro, giurista e filosofo*, I, 65

GIURISPRUDENZA INDICE PER MATERIA

APPELLO - Cognizione del giudice di appello - Motivi proposti contenenti il generico richiamo ai benefici di legge - Obbligo per il giudice di appello di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena o a motivare sul punto - Insussistenza, III, 164, 15

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Appropriazione indebita - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Condotta riparatoria successiva all'impossessamento - Esclusione del dolo - Rilevanza - Condizioni, II, 177, 39

ARMI - Porto di strumenti atti ad offendere - Art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110 - Porto senza giustificato motivo - Fattispecie: mazza da baseball - Configurabilità del reato, II, 171

ARMI - Porto di strumenti atti ad offendere - Art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110 - Porto senza giustificato motivo - Fattispecie: mazza da baseball - Configurabilità del reato - Circostanze indicative della punibilità dell'utilizzo dello strumento per l'offesa alla persona - Necessità - Esclusione, II, 171

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - Caratteristica fondamentale - Metodo mafioso - Finalità di commettere delitti analoga al dolo specifico dell'associazione ex art. 416 cod. pen. - Accertamento del metodo mafioso - Qualificazione dell'associazione semplice come associazione di tipo mafioso, II, 129

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - Elemento materiale del reato - Vincolo associativo - Appartenenza di gran parte degli associati allo stesso nucleo familiare - Compatibilità, II, 129

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - Natura mafiosa del sodalizio - Accertamento - Criteri, II, 129

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - Aggravante della disponibilità delle armi - Mafie "nuove" o "atipiche" - Sussistenza - Requisiti, II, 129

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - "Mafia atipica" - Metodo mafioso e programma criminale mafioso - Prova specifica - Necessità, III, 129

ATTI - Verbale di udienza - Natura - Atto pubblico redatto

da un pubblico ufficiale - Efficacia - Regime disciplinato dall'art. 2700 c.c., III, 164, 16

AUTORICICLAGGIO - Art. 648 ter.1, comma 2, c.p. nella formulazione originaria - Natura - Circostanza attenuante ad effetto speciale - Fattispecie, II, 178, 40

COMPETENZA PER TERRITORIO - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio - Profili di incompetenza non esaminati dal giudice remittente - Rilevabilità davanti alla Corte di cassazione - Esclusione - Possibilità di produrre o acquisire atti non trasmessi dal giudice remittente - Esclusione, III, 129

COMPETENZA - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio - Emissione di ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale - Rinvio disposto a seguito di sollecitazione di parte - Inammissibilità, III, 165, 17

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze attenuanti generiche - Stato di gelosia - Concessione delle attenuanti generiche o dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p. - Possibilità - Esclusione - Fattispecie, II, 178, 41

CIRCOSTANZE DEL REATO - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata - Violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità in parte qua, I, 84

DELITTO TENTATO - Configurabilità - Valutazione - Atti esecutivi - Rilevanza - Atti preparatori - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie in tema di estorsione, II, 178, 42

EDILIZIA - Costruzioni in zone sismiche - Realizzazione di opere pertinenti - Obbligo di tempestiva denuncia dei lavori allo sportello unico - Sussistenza, II, 179, 43

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE - Natura - Reato di pericolo - Momento consumativo - Individuazione, II, 179, 44

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - Autocertificazione Covid-19 - Compilazione mendace - È reato - Applicabilità del principio del nemo tenetur se detegere - Esclusione, II, 180, 45

IMPUGNAZIONI - Forma dell'impugnazione - Obbligo di dichiarare o eleggere di domicilio - Sussistenza - Applicabilità alla parte civile, al responsabile civile e al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria - Esclusione, III, 160

INDAGINI PRELIMINARI - Termini per la conclusione delle indagini preliminari - Reato permanente - Obbligo di applicazione del termine di durata massima delle indagini - Sussistenza - Fattispecie in tema di associazione sovversiva, III, 165, 18

MANIFESTAZIONI FASCISTE - Fattispecie - Risposta alla "chiamata del presente" e "saluto romano" nel corso di manifestazione pubblica con altri partecipanti non tutti identificati - Delitto di cui all'art. 5 l. 20 giugno 1952, n. 645 - Sussistenza

- Condizioni, II, 155

MANIFESTAZIONI FASCISTE - Fattispecie - Risposta alla "chiamata del presente" e "saluto romano" nel corso di manifestazione pubblica con altri partecipanti non tutti identificati - Delitto di cui all'art. 5 L. 20 giugno 1952, n. 645 - Delitto di cui all'art. 2 comma 1 D. L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, con modificazioni - Rapporti tra le due fattispecie normative - Concorso di reati - Possibilità - Assistenza - Condizioni, II, 155

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Misure coercitive - Provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 299 c.p.p. - Appello - Produzione di elementi probatori nuovi - Ammissibilità - Assistenza - Condizioni, III, 142

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Appello - Annullamento della misura cautelare per difetto di gravità indiziaria - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Obbligo di specifica indicazione delle ragioni a sostegno della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - Necessità - Mancanza - Carenza di interesse - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie, III, 166, 19

MISURE DI PREVENZIONE - Violazioni al codice della strada - Soggetto destinatario di mero avviso orale del questore - Guida di veicolo senza patente - Configurabilità del reato - Esclusione - Condizione, II, 180, 46

OMICIDIO - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo - Concorso con la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 1, n. 1, c.p. - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, comma 1, n. 2, e 62 bis c.p. - Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità in parte qua, I, 71

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - Contenuto dell'istanza - Cittadino extracomunitario - Indicazione del codice fiscale del richiedente e dei componenti la sua famiglia anagrafica - Necessità - Mancanza - Inammissibilità dell'istanza - Possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza - Esclusione, III, 166, 20

PRESENTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - Deposito telematico ad indirizzo pec diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati - Inammissibilità - Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna, III, 166, 21

PROVE - Dati esterni del traffico telefonico e telematico - Applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal D. L. 30 settembre 2021, n. 132 - Possibilità - Conseguenze - Tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del D.L. - Utilizzabilità a carico dell'imputato - Condizioni - Fattispecie, III, 167, 22

PROVE - Sequestri - Oggetto - Apparati telefonici e supporti informatici - Legittimità del sequestro - Condizioni - Fattispecie in tema di delitto di disastro ferroviario colposo, III, 167, 23

RAPINA - Rapina impropria - Violenza esercitata dopo la sottrazione dei beni - Morte della persona offesa - Rapporto con la circostanza aggravante del nesso teleologico - Assorbimento, II, 180, 47

REATI MILITARI - Diffamazione - Circostanza aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità - Diffusione di un messaggio offensivo in una chat whatsapp - Configurabilità dell'aggravante - Esclusione, II, 181, 48

REATI TRIBUTARI - Omessa dichiarazione - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Individuazione - Criteri, II, 181, 49

REATO CONTINUATO - Circostanza aggravante del danno di rilevante gravità - Valutazione - Danno cagionato da ogni singola violazione ad un'unica persona offesa - Irrilevanza - Danno complesso causato alla persona offesa dalla somma delle violazioni - Rilevanza, II, 181, 50

REATO CONTINUATO - Violazione più grave - Individuazione - Calcolo della pena - Criteri - Fattispecie, II, 182, 51

RICHIESTA PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI DELLE DECISIONI ADOTTATE IN VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI O DEI PROTOCOLLI ADDIZIONALI - Decisione adottata in camera di consiglio - Mancata previsione di discussione orale delle parti - Violazione gli artt. 3, 111, 117 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, II, 168, 24

RICHIESTA PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI DELLE DECISIONI ADOTTATE IN VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI O DEI PROTOCOLLI ADDIZIONALI - Richiesta dell'interessato - Presentazione a mezzo di procuratore speciale - Possibilità, III, 168, 25

RIMEDI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Revoca della sentenza della Corte di cassazione - Poteri della Corte di cassazione - Individuazione, III, 169, 26

RIMEDI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Riapertura del processo ai sensi dell'art. 628 bis, comma 5, c.p.p. - Condizione - Effettiva incidenza della violazione convenzionale sul provvedimento censurato - Riconoscimento di equo indennizzo all'interessato da parte della Corte EDU o mancata indicazione della riapertura del processo quale rimedio alle violazioni accertate - Irrilevanza, III, 169, 27

RIMEDI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Richiesta dell'interessato - Accoglimento - Presupposto - Individuazione, III, 169, 28

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - Procedimento - Ricorso presentato prima della modifica dell'art. 314 c.p.p. ad opera del D. Lgs. n. 188/2021 - Silenzio dell'imputato avvalso della facoltà di non rispondere - Rigetto della richiesta di indennizzo - Potere della Corte di Cassazione - Effettuazione di prova di resistenza - Necessità, III, 170, 29

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - Inottem-

SOMMARIO

peranza - Configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81 del 2008, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. n. 146 del 2021, II, 182, 52

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - Notifica presso il luogo di residenza del datore di lavoro - Mancato ritiro presso l'ufficio postale - Reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81 del 2008, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. n. 146 del 2021 - Responsabilità del datore - Assistenza, II, 183, 53

STRANIERI- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Locazione di immobile a straniero privo di titolo di soggiorno - Elemento soggettivo del reato - Dolo specifico - Esistenza di condizioni contrattuali particolarmente gravose rispetto ai valori di mercato - Configurabilità del dolo, II, 183, 54

TESTIMONIANZA - Regole per l'esame testimoniale - Consultazione di documenti redatti dal testimone in aiuto della memoria - Appunti redatti da ufficiale o agente di p.g. ma non depositati nel fascicolo del pubblico ministero - Autorizzazione alla consultazione - Possibilità - Condizione, III, 170, 30

UDIENZA PRELIMINARE- Atti introduttivi - Notifica dell'avviso di udienza - Notifica eseguita presso il difensore di fiducia di più imputati - Notifica diretta solo ad alcuni degli assistiti - Nullità assoluta - Configurabilità - Sanabilità - Esclusione - Limiti, III, 171, 31

UDIENZA PRELIMINARE- Decreto che dispone il giudizio - Contenuto - Enunciazione del fatto - Contestazione di imputazioni alternative - Legittimità, III, 171, 32

UDIENZA PRELIMINARE- Impedimento a comparire del difensore - Legittimo impedimento - Concomitante impegno professionale relativo a processo civile - Esclusione - Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, III, 171, 33

UDIENZA PRELIMINARE- Impedimento a comparire dell'imputato-Sopravvenuto stato detentivo per altra causa-Tempestiva comunicazione al giudice precedente-Mancata traduzione in udienza dell'imputato - Effetto - Rinvio dell'udienza-Sospensione dei termini di prescrizione-Esclusione, III, 171, 34

UTILIZZO O SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI O ALTRE SOSTANZE AL FINE DI ALTERARE LE PRESTAZIONI AGONISTICHE DEGLI ATLETI - Condotta - Commercio - Rapporto con il reato di ricettazione - Concorso - Possibilità, II, 184, 55

NECROLOGIO

In ricordo del Professor Vincenzo Scordamaglia: insigne maestro, giurista e filosofo

Quando viene a mancare un maestro si avverte sempre un profondo senso di smarrimento, di perdita, ma anche di enorme gratitudine per lo sconfinato valore dell'eredità culturale che lascia.

Il Prof. Scordamaglia è stato un giurista di elevatissima statura: docente, magistrato, avvocato, filosofo, umanista, ma, soprattutto, un grande maestro che sapeva davvero insegnare, in senso letterale, “segnare dentro”. Lungi dal limitarsi a tramandare nozioni, ispirava il desiderio della conoscenza, coltivava il dubbio, si interrogava e lasciava domande in sospeso che fungevano da propellente per lo studio e da pungolo per le coscienze¹.

Entrato giovanissimo in magistratura- “avevo ancora i pantaloncini corti” era solito dire sorridendo- in virtù della sua dedizione scientifica e della sua vibrante passione per la didattica optò presto per la docenza universitaria, dapprima quale ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Teramo e poi quale ordinario di diritto penale e di diritto penale commerciale presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata.

È stato altresì stimatissimo docente e quindi professore emerito presso la Pontificia Università lateranense, presso l'Università Lumsa, nonché componente dell'Unione giuristi cattolici italiani. È stato inoltre condirettore e membro del comitato scientifico di diverse riviste specializzate, tra le quali “La giustizia penale”, “Giurisprudenza di merito” e “Iustitia”, così come del noto “Commentario breve al diritto della famiglia”, edito dalla Cedam.

Allievo di Biagio Petrocelli, di Dario Santamaria e di Angelo Raffaele Latagliata condivideva in particolare l'impostazione finalistica -sulla scia degli insegnamenti di Hans Welzel - della scuola napoletana, con ciò prendendo le distanze dalla concezione meramente causalistica dell'azione e riconoscendo centralità al tema della colpevolezza, che riteneva essere “il cuore del diritto penale”, in quanto sede del giudizio sulla singola persona, nella sua irripetibile unicità.

Al centro di ogni sua riflessione, infatti, vi era l'uomo - “misura di tutte le cose” - la sua finitezza e la sua inalienabile dignità di persona, alfa e omega della ricerca nella scienza giuridica. Quest'ultima, amava ripetere, “o è al servizio dell'uomo o non è”, avvertendo sempre l'urgenza di distinguere i mezzi dal fine, perché il diritto, privato della sua umanità, è esposto anch'esso al rischio di divenire *iniuria* (*summum ius summa iniuria*).

¹ Nel saggio “*I diritti dell'uomo e la pena di morte*”, a p. 1, scrive “è così compito nostro interrogarci in relazione al progresso nella civiltà del diritto, e dunque circa le stesse nostre responsabilità in riferimento all'impegno nella ricerca delle norme migliori e dei loro modi, in attuazione di un'effettiva giustizia, realmente umana”.

² Cfr. SCORDAMAGLIA V., *Pena, rieducazione, perdono*, in *Questa riv.*, 2010, p. 483, il quale, nel riferirsi al principio di antropometismo attribuito a Protagora, evidenziava come sin dall'inizio del proprio operare l'uomo si venne a trovare di fronte alla complessa dialettica di *nómos* e di *dike*, così esposto al cortocircuito tra le leggi degli uomini e le leggi degli dei.

Di qui il ruolo imprescindibile da attribuire alla riflessione scientifica, scolpito nelle sue ineludibili parole: “la scienza del diritto penale, in quanto scienza, deve essere tensione verso l'unica verità la quale, in riferimento alla dignità stessa della pena, è una certamente: la sua *humanitas*... la tensione, certo sempre presente nell'anima dell'uomo chiamato a pensare, comminare, applicare, eseguire la pena è nella terribile necessità di punire un altro uomo, e di veder tuttavia assicurata sempre, nella pena, la realtà che unisce chi deve punire chi deve essere punito. Questa tensione opera nello spirito del giurista, che soffre e vacilla quando il Diritto non è per l'Uomo³”.

Il riflesso di questa tensione verso la conoscenza si può toccare con mano esaminando succintamente la sua vasta e mirabile produzione scientifica, a partire dalle fondamentali monografie sui temi centrali della parte generale e della parte speciale, ovvero “Il peculato per distrazione (1966)”, “L'applicazione provvisoria di pene accessorie (1980)” ed “I reati commessi col mezzo della stampa periodica (1984)”.

Successivamente, tra gli argomenti più trattati nei numerosi articoli scientifici pubblicati, si annoverano in particolare temi ad ampio respiro e pregni di implicazioni etiche, quali quelli su diritti dell'uomo e la pena di morte, i contributi in tema di colpevolezza e di funzione della pena, pubblicati anche sulla Rivista internazionale di filosofia del diritto, nonché i reati contro la persona, la famiglia e la pubblica amministrazione.

Innumerevoli poi gli articoli editi in questa storica rivista, tra i quali si segnalano in particolare: “Il diritto penale del nemico e le misure di prevenzione in Italia a sessant'anni dalla Costituzione” (2008); “Degli abusi sessuali nell'ambito della famiglia” (2008); “Pubblica Fides: vale!” (2009); “Riparazione per ingiusta detenzione” (2010); “Pena, rieducazione e perdono” (2010); “La confisca per equivalente del profitto da peculato: fuori di misura la pronuncia delle sezioni unite” (2010); “Il fatto e il dolo di usura. L'usura bancaria” (2011); “I fatti e le interpretazioni. Riflessioni giuridico penali (2012); “L'associazione mafiosa e il suo dolo (2013); “La violenza sessuale di gruppo e il concorso di persone nel reato” (2013); “L'associazione per delinquere il concorso di persone nel reato” (2014); “La fedeltà del giurista al diritto” (2014); “La corruzione malattia della democrazia (2015); “È urgente in Italia un nuovo codice penale (2015); “Michael Foucault e la società disciplinare (Il carcere visto da un filosofo) (2015); “La pena di morte ancora in tanta parte del mondo” (2015); “Rendere umano il carcere non abolirlo” (2015); “La tensione rieducativa della pena” (2016); “L'umanizzazione della pena” (2016).

Passando dalla produzione scientifica all'attività di insegnamento, nei discenti, per dirla con Plutarco, accendeva fuochi anziché riempire vasi; indicava sentieri del pensiero da percorrere con la riflessione e al contempo sapeva entusiasmare gli animi, attraverso una cultura sconfinata a cui univa la passione, sempre accesa, per la condivisione di valori, principi, inquietudini.

Sin dalle prime lezioni il diritto penale, il diritto degli uomini a punire altri uomini, veniva messo in discussione a partire dalla sua stessa legittimità, ponendo in rilievo come la pena costituisca sempre “un'arma a doppio taglio che ferisce anche chi la utilizza e perciò da utilizzare come *extrema ratio* della politica sociale, nel rispetto costante - secondo le leggi

³ SCORDAMAGLIA V., *I diritti dell'uomo e la pena di morte*, p. 30.

- della dignità e libertà umana⁴⁷. Un interrogativo di fondo evidenziato in termini simili anche da Ferrajoli, che amava spesso citare: “per quanto circondato da limiti e garanzie, il diritto penale conserva una intrinseca brutalità che ne rende problematica e incerta la legittimità morale e politica. La pena infatti, comunque la si giustifichi e circoscriva, è una seconda violenza che si aggiunge al delitto, e che è programmata e messa in atto da una comunità organizzata contro un singolo⁵⁷”.

Di qui la necessità di spiegare “il rapporto tra la potestà punitiva e la soggezione che le deve far riscontro quando l’autorità della comunità, nel caso di un reato, è chiamata, con la forza del diritto, ad avere ragione della violenza o della frode del delitto⁵⁶, rapporto da indagare costantemente alla luce dei valori etico-sociali consacrati nella Carta costituzionale. Di conseguenza “il diritto penale, la potestà punitiva - le sedi privilegiate dell’irriducibile contrasto tra autorità e libertà - non troverebbero un momento di equilibrio tra potere e soggezione, comunità e persona, se non nella razionalizzazione delle rispettive pretese: conservazione della sicurezza sociale e rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo⁵⁷”.

Affermava dunque che “la libertà dell’uomo risulta inserita nel quadro di una coesistenza relazionale alla luce del binomio libertà-responsabilità e la solidarietà, che innerva la libertà come sostrato della democrazia, assegna alla pena la funzione di presidio dei valori riconosciuti dall’ordinamento perché meritevoli di generale ed effettivo rispetto ponendosi alla base di un diritto penale moderno, che vuole una pena razionale giusta⁵⁸”.

Nella realtà della Costituzione italiana quindi - amava ripetere fino allo sfinimento - la “responsabilità penale è personale e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, per cui “il predicato del carattere personale della responsabilità penale è stata affiancato, in relazione alla pena, da un orizzonte di coesistenza relazionale, e solidale le cui fattezze dinamiche si sono volute improntate al senso di umanità. Colpa, responsabilità e pena sono state così inserite in un rapporto fra uomini: la persona e la comunità, della quale la prima è parte e in cui la manifestazione della criminalità costituisce un impoverimento: di un uomo, rispetto ad altri uomini⁵⁹”. E proprio l’art. 27, comma 3, della Costituzione incardina la pena sul principio fondamentale della dignità di qualunque essere umano: da non considerare mai, in forza di tale dignità, “irrecuperabile”.

Tracciati in questi termini – nitidissimi – il quadro valoriale di riferimento, partiva dalla dottrina di Seneca e, prima ancora, dal Protagora di Platone, per tracciare una prima *summa divisio* tra chi ritiene la pena irrogabile *quia peccatum est* e chi associa questa sanzione al *ne peccetur*, proiettandola verso il futuro e verso l’utilità sociale.

Soleva poi spesso riferirsi a Kant e all’idea di legge penale come imperativo categorico, là dove la pena “non può mai venir decretata come mezzo per aggiungere un bene, sia essa a profitto del criminale stesso, sia a profitto della società civile, ma deve venirgli inflitta soltanto perché egli ha commesso un crimine. *L’uomo non deve mai essere trattato come un*

mezzo in servizio dei fini di un altro... se la giustizia scompare, non ha più alcun valore che vivano uomini sulla terra⁶⁰”.

Ciò gli consentiva altresì di porre in evidenza l’inammissibilità delle cd. “pene esemplari” che riducono la persona a mero *instrumentum* del potere, in quanto lo stesso Kant ha avvertito che l’uomo ha una sua dignità e non un semplice valore perché questo è commensurabile: può essere calcolato in rapporto ad altri valori, mentre la dignità resta sottratta ad ogni valutazione, dato che ne è essa stessa criterio e misura.

L’analisi delle funzioni della pena alla luce delle più penetranti speculazioni filosofiche passava quindi per Hegel, secondo cui la dignità della sanzione penale viene a coincidere con la dignità dell’uomo come “volontà libera”: è negazione del delitto che è a sua volta negazione del diritto, fino a divenire diritto del delinquente che, in ciò, viene “onorato come essere razionale⁶¹”. Di qui l’acuta osservazione, quasi una provocazione, che il Prof. Scordamaglia amava sottoporre all’attenzione ed alla sensibilità dei discenti, secondo cui per lo stesso Hegel il reo avrebbe “*il diritto di essere punito*” in quanto essere senziente e per vedersi, con ciò, riconosciuto come uomo libero; per espiare, infine, la sua colpa ed essere reintegrato, a pieno titolo, nella società civile.

A questo punto però, era solito affermare, si corre il rilevante rischio di ridurre la pena, quale conseguenza della disapprovazione del fatto-reato, a null’altro che ad un *contrappasso* dantesco, al mero *malum passionis propter malum actionis*, mentre la pena stessa deve costituire il mezzo giusto per il recupero della persona da parte di una comunità coesa nella solidarietà.

La sanzione penale, infatti, amava ripetere citando Max Scheler, appartiene alla necessità del diritto mentre solo il pentimento, che restituisce all’uomo la capacità di amare, appartiene alla spontaneità della morale che è in grado, essa sì, di gettare un nuovo ponte tra il colpevole e la vittima, perseguendo quell’idea di giustizia “degnata di meraviglia più della stella vespertina e di quella mattutina⁶²”.

Al di là del tema centrale delle funzioni della pena il corso veniva poi dedicato soprattutto all’approfondimento dei principi fondanti il diritto penale, a partire dalla sussidiarietà, secondo cui la pena costituisce l’*ultima ratio* sanzionatoria, male necessario ma pur sempre “male”, che trova il suo limite invalicabile nel rispetto dell’individuo e a cui non è dato ricorrere laddove lo scopo di tutela possa essere raggiunto attraverso uno strumento sanzionatorio meno afflittivo.

La giustificazione di una pena così invasiva da incidere sulla libertà dell’individuo veniva quindi rinvenuta nel principio di offensività, quale presidio garantistico a tutela di beni giuridici di rango costituzionale costituenti i valori fondanti della convivenza civile, lesi o messi in pericolo dal fatto-reato, non potendosi riconoscere, invece, rilevanza alla mera intenzione (*cogitationis poenam nemo patitur*): il sacrificio del massimo interesse - la libertà dell’uomo - che è inviolabile *ex art. 13 Cost.* e presidiata da una riserva di legge e da una di giurisdizione, dà conto del disvalore elevato che la società assegna al fatto di reato “e chiama in causa - *per legitimatio plena* - tutta la comunità politico-giuridica⁶³”.

La peculiare natura dello strumento penale poteva rinvenirsi inoltre nella sua intrinseca frammentarietà, che amava

⁴ SCORDAMAGLIA V., *op. ult. cit.*, p. 29.

⁵ FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma, 1990, p. XV.

⁶ SCORDAMAGLIA V., *Colpa, responsabilità e pena*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2004.

⁷ SCORDAMAGLIA V., *Colpa, responsabilità e pena*, cit.

⁸ SCORDAMAGLIA V., *I diritti dell’uomo e la pena di morte*, p. 28.

⁹ SCORDAMAGLIA V., *Colpa, responsabilità e pena*, p. 8.

¹⁰ KANT I., *La metafisica dei costumi*, t.I., G. Vidari, Bari-Roma, 1983, p. 164 e ss.

¹¹ HEGEL G. W. F., *Lineamenti di filosofia del diritto*, t.I. G. Marini, Bari-Roma, 2021.

¹² ARISTOTELE, *Etica a Nicomaco*, 5, 3, 1129 b.

¹³ SCORDAMAGLIA V., *Fatto e valori nel diritto penale*, p. 2.

spiegare ricorrendo, per un verso alla suggestiva metafora di Bettiol, secondo cui la norma incriminatrice deve restare “un’isola in mezzo al mare delle libertà” e, per l’altro, in termini ancor più elevati, a Dante quando scrive, nel V canto dell’Inferno, “e il modo ancor m’offende”.

Il principio che più stava a cuore al Prof. Scordamaglia era senz’altro il principio di colpevolezza, capace di affrancare il diritto penale dai perniciosi concetti di pericolosità del soggetto per gli interessi dello Stato e di colpa d’autore della Germania nazionalsocialista, per arrivare finalmente a sostanziare il brocardo latino “*nullum crimen, nulla poena sine culpa*”, “mai scisse – entrambe: colpa e pena - dalla dignità della persona percepita come limite all’intervento punitivo dello Stato¹⁴”.

Argomentando poi diffusamente contro la pena di morte affermava che il *proprium* del diritto penale è nella sua attitudine ad incidere sull’essere della persona, attitudine che però non può mai spingersi fino a negare all’uomo l’esistenza stessa. Nello specifico, al di là delle obiezioni ben note, tra le quali amava citare in particolare quelle di Beccaria e di Bobbio in termini di “violazione del principio di non contraddizione” e di “guerra della nazione contro un cittadino”, scriveva con lucidità estrema che nella pena capitale vi è “l’ablazione della dignità umana: la sanzione, si deve dire, di una totale sfiducia nella capacità dell’uomo di ravvedersi, cioè di esercitare lo *ius poenitendi* rispetto all’errore (del delitto) che costituisce in un certo senso l’altro volto della libertà¹⁵”.

Le imprevedibili questioni di principio venivano poi calate, anche nei lavori scientifici, in relazione a tematiche più specifiche, laddove ad esempio, nei rapporti tra saperi scientifici, un posto di rilievo era riservato alla medicina, in quanto il potere derivante dal suo sapere ha portato l’*homo faber*, che era anche nel chirurgo delle opere Ippocrate, di Celso e di Galeno, a trasformarsi in *homo creator* o *concreator*, con il rischio di trattare l’uomo come un mezzo, anziché soltanto come fine, al punto di “scuotere la ragion pratica di Kant. Di qui la necessità, per il diritto come per la medicina, di avere in comune, nella libertà, l’amore della sapienza e, nella solidarietà umana, la sapienza dell’amore¹⁶”. Ciò in quanto “la vita e la salute (accanto ai beni immateriali) della persona costituiscono il fulcro della garanzia del diritto e la salute, dichiara così l’art. 32 Cost., è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività¹⁷”.

Anche in riferimento ai rapporti tra stato e cittadino la stella polare del dettato costituzionale veniva posta a fondamento delle perspicaci argomentazioni svolte nei lavori in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, laddove affermava che “la nitidezza del quadro non richiede esegesi: oggetto della tutela, sulla base dell’art. 28 Cost., dovrebbero essere dunque i diritti degli amministrati, o meglio le posizioni soggettive che, nell’impostazione storica e dottrina, venivano qualificati solo come interessi legittimi... Regola certa necessaria all’applicazione dell’articolo 28, è stato osservato, è quella posta dall’art. 97, secondo comma, nella quale è possibile registrare un fatto “rivoluzionario”: il superamento dell’idea dell’anonimato di pubblici ufficiali, e l’affermazione del principio della personalità dell’ufficio¹⁸”.

Aggiungeva dunque che l’ordinamento degli uffici secondo le competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e dei dipendenti della p.a. è strumentale ad un’organizzazione funzionale a sua volta al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, in quanto “nell’architettura della legge fondamentale si vede chiaramente come il momento strutturale si salda a quello funzionale; e come, nel quadro della legge, sia stata progettata una P.A. per la quale tra l’organizzazione e l’attività della medesima deve intercorrere una reciproca implicazione: la *par condicio civium* dunque, allo stesso modo della efficienza, non si pone come un risultato, bensì - in virtù del nuovo volto della P.A. - come un canone dell’azione amministrativa¹⁹”.

Al tema della famiglia ed al ruolo e ai limiti dell’intervento penale sono state poi dedicate riflessioni tanto acute e penetranti che il suo saggio del 1991, “Prospettive di nuova tutela penale della famiglia”, pubblicato sulla prestigiosa “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, risulta spesso citato, a tutt’oggi, dalla prevalente dottrina italiana.

In proposito amava partire dalla bella prosa Di Carlo Arturo Jemolo secondo cui “la famiglia appare come un’isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto: perché la sua intima essenza rimane metagiuridica” e dal dibattito tenutosi nell’Assemblea Costituente in relazione all’art. 29 Cost., riportando, tra gli altri, il pensiero di Aldo Moro: “nel dichiarare che la famiglia è una società naturale si vuole stabilire che essa ha una propria sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che non può né ignorare, né menomare, né mutare” e del Mortati: “l’istituto familiare ha una sua autonomia originaria destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore ordinario quanto alla sua regolamentazione²⁰”.

Di qui l’affermazione secondo cui “il tessuto connettivo della famiglia è costituito, si sa, di istinti e di sentimenti personali”, soprattutto per segnalare, nella linfa della legge fondamentale, il nesso persona-famiglia: non in una prospettiva organicistica né in chiave funzionale, “bensì come comunità di persone che, per essere legate tra loro da uno stretto vincolo reciprocamente elettivo o naturale, costituiscono l’aggregato di base - volontario o necessario - *dello, e per lo svolgersi della personalità dell’uomo*”. “Ciò in piena attuazione dei principi (personalistico; pluralistico; di uguaglianza, formale e sostanziale) e dei valori di fondo della Costituzione... in un divenire armonico idoneo a dimostrare non l’essere l’Uomo in funzione dello Stato, ma lo stato in funzione dell’Uomo: nel senso che fine di quest’ultimo (e delle comunità intermedie: religiose, professionali, sindacali, politiche ecc.) è di assicurare lo svolgimento della persona umana²¹”.

Nitidissime, in questa direzione, le parole utilizzate a chiusura del saggio, là dove si afferma che l’endiadi “amore e solidarietà”, che descrive l’anima della famiglia, “alita anche nella famiglia dell’articolo 29 della Costituzione; ed è il riflesso del binomio libertà-responsabilità, che la legge fondamentale assegna alla persona, nello spirito di un’uguaglianza effettiva, e di una solidarietà operante in tutte le sedi in cui l’essere umano si esprime; ancor più quindi nella famiglia, nel cui ambito egli nasce, e poi spiega, ed esaurisce la propria avventura sulla terra²²”.

¹⁴ SCORDAMAGLIA V., *Colpa, responsabilità e pena*, p. 18.

¹⁵ SCORDAMAGLIA V., *I diritti dell’uomo e la pena di morte*, p. 10.

¹⁶ SCORDAMAGLIA V., *La responsabilità penale del cardiocirurgo*, p. 1.

¹⁷ SCORDAMAGLIA V., *op. ult. cit.*, p. 21.

¹⁸ SCORDAMAGLIA V., *L’abuso di ufficio*, in “*Reati contro la pubblica amministrazione*”, a cura di Franco Coppi, Torino, 1993, p. 262.

¹⁹ SCORDAMAGLIA V., *op. ult. cit.*, p. 263.

²⁰ SCORDAMAGLIA V., *Prospettive di nuova tutela della famiglia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 373-375.

²¹ SCORDAMAGLIA V., *Prospettive di nuova tutela della famiglia*, *cit.*, p. 377.

²² SCORDAMAGLIA V., *op. ult. cit.*, p. 409.

Innumerevoli sarebbero gli spunti di riflessione da aggiungere a queste brevi annotazioni - tanto incomplete e riduttive da recarmi un certo imbarazzo - ma mi piace in ultimo ricordare che ho avuto il privilegio di intrattenermi spesso con lui anche al di là delle occasioni e delle sedi istituzionali, là dove mi chiamava affettuosamente per nome, ma senza mai smettere di darmi del lei ed io, sempre, l'ho chiamato Professore, anche quando capitava, quasi senza accorgercene, di scendere su un piano di confidenze intime e riservate.

Amavamo entrambi le etimologie e ci piaceva spendere del tempo per approfondirle insieme, a partire dalla stessa parola "etimologia" che è "causa, origine del logos, della parola", un'indagine che ci affascinava per la sua capacità di schiudere mondi, storie, eredità culturali tanto lontane quanto ancora presenti ed attuali nel nostro vissuto quotidiano.

In linea di continuità con questa comune passione, lascio questo mio umile - da humus, ma anche da homo, come soleva dire lui - ricordo, che è, inevitabilmente, un "riportare al cuore" (re-cordis): gli insegnamenti, gli scritti, la vita di un grande Maestro che, sempre, mi mancherà e che, sempre, porterò con me.

ALESSANDRO ROIATI

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE*

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 197 - 30 ottobre 2023

Pres. Sciarra - Rel. Viganò

Omicidio - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo - Concorso con la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 1, n. 1, c.p. - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, comma 1, n. 2, e 62 bis c.p. - Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità in parte qua (Cost. artt. 3, 27; Cod. pen. artt. 577, comma 3, 62, comma 1, n. 2, 62 bis)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, comma 3, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti della provocazione di cui all'art. 62, comma 1, n. 2), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. (1)

(omissis)

* a cura di Lorenzo Delli Priscoli

Considerato in diritto

(omissis)

5.4.2.- Per quanto concerne specificamente il terzo comma dell'art. 577 cod. pen., oggetto delle censure dei rimettenti, la sua introduzione è dovuta all'emendamento n. 6.104, approvato nella seduta della Camera dei deputati nella nuova formulazione n. 01.04, e poi approvato senza modifiche dal Senato. Dai lavori preparatori non emerge l'intendimento dei proponenti dell'emendamento. Peraltro, è evidente come il legislatore abbia inteso, in via generale, inasprire ulteriormente la risposta sanzionatoria contro gli omicidi commessi all'interno di relazioni familiari o affettive, specie a danno delle donne e comunque dei soggetti più vulnerabili all'interno di tali contesti, limitando il potere del giudice di determinare la pena per tali omicidi - punibili con l'ergastolo in assenza di circostanze attenuanti - al di sotto dei ventun anni di reclusione. Si è ipotizzato in dottrina che la selezione delle sole quattro circostanze attenuanti sottratte al divieto di bilanciamento sia dovuta al timore che il giudice possa troppo generosamente riconoscere e ritenere prevalenti altre attenuanti, e in particolare la provocazione ovvero le attenuanti generiche; e ciò specialmente in situazioni in cui l'autore dell'omicidio agisca in preda al turbamento emotivo provocato da circostanze come la gelosia nei confronti del partner, il rifiuto di accettare la conclusione di una relazione, un distorto senso di possesso nei confronti della vittima, o ancora - in particolari contesti socio-culturali - il timore del "disonore" ricadente su se stesso e sulla propria famiglia, derivante da comportamenti a suo avviso inappropriati della vittima.

5.4.3.- Sul punto, occorre però rilevare che simili preoccupazioni non trovano riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che è invece compatta nel rigettare allegazioni difensive miranti al riconoscimento della provocazione in casi come quelli ora menzionati. In queste ipotesi, infatti, si ritiene che difetti in radice un "fatto ingiusto" della vittima (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 14 luglio-22 settembre 2023, n. 38755, 3 marzo-10 giugno 2021, n. 23031 e 25 settembre-13 dicembre 2017, n. 55741), o che comunque sussista una grave e macroscopica incongruenza fra il fatto scatenante e la reazione (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 4 luglio-10 dicembre 2014, n. 51237). La tendenza della giurisprudenza di legittimità è, semmai, quella di riconoscere in simili ipotesi la circostanza aggravante dei futili motivi (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 9 giugno-3 novembre 2021, n. 39323; nello stesso senso, sentenza 21 maggio-30 ottobre 2019, n. 44319). È d'altra parte da escludere che il mero dato psicologico di un forte turbamento emotivo possa essere ritenuto sufficiente a esprimere un minor contenuto di colpevolezza in capo all'autore di una simile condotta, e giustificare pertanto, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti generiche (sul punto, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 8 novembre 2019-24 gennaio 2020, n. 2962). Non l'intensità della spinta psicologica è infatti decisiva ai fini del giudizio di minore colpevolezza, ma la valutazione intermini di umana comprensibilità delle ragioni che spingono il soggetto ad agire, seppure in maniera contraria alla legge penale. Il che non potrebbe certo ipotizzarsi, alla luce dell'attuale sensibilità sociale e giuridica, in casi come quelli poc'anzi menzionati.

5.5.- In assenza di ogni plausibile giustificativa, ulteriore rispetto alla *ratio* generica volontà di assicurare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo per tutti i casi di omicidio commesso